Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 27 novembre 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1970, n. **846.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *è aggiunto, in fine, il seguente comma*: E' abolito l'obbligo di pubblicazione negli albi pretori delle sedi comunali dei provvedimenti adottati dalle apposite commissioni provinciali, istituite per i fini di questo decreto-legge, in analogia con quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, per l'applicazione dei regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi.

Dopo l'articolo 1, *sono aggiunti i seguenti articoli*:

Art. 1-*bis*.

E' ammesso ricorso avverso i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo anche se il relativo importo sia stato riscosso.

Art. 1-*ter*.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha facoltà di estinguere i prestiti già contratti in applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, oltre il periodo massimo previsto dall'articolo stesso e, comunque, non oltre il 30 giugno 1971. Entro lo stesso periodo di tempo, è autorizzata altresì a contrarre mutui per un ulteriore ammontare di cinquanta miliardi di lire.

Per fronteggiare gli oneri di finanziamento di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970, che sarà fatta affluire al conto corrente infruttifero già intestato all'AIMA presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'AIMA farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

All'indicato onere di lire 4.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1259 dello stesso stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*quater*.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede a dare esecuzione al regolamento numero 1083/70 del 9 giugno 1970 del Consiglio dei Ministri delle comunità europee, nonchè al relativo regolamento di applicazione n. 1151/70 del 18 giugno 1970 della commissione delle Comunità europee, concernenti la corresponsione di una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabile giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1969-1970 presso i privati detentori.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, l'Azienda può avvalersi degli ispettorati della alimentazione, affidando ad essi anche l'incarico di provvedere ai pagamenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1969, numero 645, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 829.

Ai fini della corresponsione della indennità di compensazione di cui al primo comma, gli operatori interessati sono tenuti, in conformità delle norme emanate in proposito dai competenti organi comunitari e con le modalità stabilite dall'Azienda, a denunciare le quantità di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di commercializzazione.

Coloro che non abbiano effettuato la denuncia decadono dal beneficio dell'indennità di compensazione.

Chiunque nella denuncia prevista dal presente articolo espone scientemente dati o notizie inesatti circa le quantità del prodotto rimasto invenduto è punito,

ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tre milioni.

Chiunque per effetto delle false dichiarazioni consegue l'indennità di compensazione prevista dal presente articolo è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tre milioni.

Al pagamento dell'indennità di compensazione di cui al presente articolo sarà provveduto con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — REALE — GIOLITTI — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **847**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio », di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio », di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono soppressi i seguenti:

Diritto processuale civile;
Legislazione bancaria;
Economia montana e forestale.

Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

1) Diritto bancario;
2) Legislazione della borsa e del risparmio;
3) Diritto tributario;
4) Ricerca operativa per le decisioni aziendali;
5) Organizzazione, programmazione e controllo aziendale;
6) Tecnica del commercio internazionale;
7) Econometria;
8) Economia monetaria e creditizia;
9) Economia internazionale;
10) Economia dei paesi e delle regioni in via di sviluppo;
11) Economia delle aziende pubbliche.

Art. 30, relativo agli istituti della facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che l'istituto di ragioneria e tecnica assume la denominazione di « Istituto di studi aziendali ».

Art. 32. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Sociologia criminale;
Teoria generale del diritto.

Dopo l'art. 42 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti della facoltà di scienze politiche.

Art. 43. — La facoltà di scienze politiche comprende i seguenti istituti:

Istituto giuridico;
Istituto storico sociale;
Istituto economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 82. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **848**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 78. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie l'insegnamento di « Storia del teatro » muta denominazione in « Storia del teatro e dello spettacolo ».

Art. 80. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere l'insegnamento di « Storia del teatro » muta denominazione in « Storia del teatro e dello spettacolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 78. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **849**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario di magistero anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Biblioteconomia e bibliografia;
Didattica;
Estetica;
Filosofia morale;
Letteratura cristiana antica;
Civiltà greca;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia;
Storia contemporanea;
Storia della Chiesa;
Storia della filosofia contemporanea;
Storia della filosofia medioevale;
Storia della grammatica e della lingua italiana;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Art. 18. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Biblioteconomia e bibliografia;
Didattica;
Estetica;
Filosofia morale;
Letteratura cristiana antica;
Civiltà greca;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia;
Storia contemporanea;
Storia della Chiesa;
Storia della filosofia contemporanea;
Storia della filosofia medioevale;
Storia della grammatica e della lingua italiana;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Biblioteconomia e bibliografia;
Didattica;
Estetica;
Filosofia morale;
Letteratura cristiana antica;
Civiltà greca;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia;
Storia contemporanea;
Storia della Chiesa;
Storia della filosofia contemporanea;
Storia della filosofia medioevale;
Storia della grammatica e della lingua italiana;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 81. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. 850.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche sono aggiunti i seguenti:

1) Analisi demografica;
2) Economia della popolazione;
3) Teoria della popolazione e modelli demografici;
4) Demografia sociale;
5) Storia delle dottrine economiche;
6) Scienza delle finanze;
7) Metodologia statistica della ricerca sperimentale;
8) Statistica matematica;
9) Storia sociale.

Art. 48. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali sono aggiunti i seguenti:

1) Analisi demografica;
2) Economia della popolazione;
3) Teoria della popolazione e modelli demografici;
4) Demografia sociale;
5) Storia delle dottrine economiche;
6) Scienza delle finanze;
7) Metodologia statistica della ricerca sperimentale;
8) Statistica matematica;
9) Storia sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 80. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1970.

Integrazioni salariali in favore degli operai dipendenti dalla ditta Antonio Catarra - Laterificio - Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Antonio Catarra - Laterificio - Roseto degli Abruzzi (Teramo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Antonio Catarra - Laterificio - Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 maggio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11500)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1970.

Integrazioni salariali per crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pelletteria operanti nella provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della pelletteria operanti nella provincia di Modena si è determinata una situazione di crisi economica per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pelletteria operanti nella provincia di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 aprile 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11497)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1970.

Integrazioni salariali alla ditta Calzaturificio Zenith di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Calzaturificio Zenith di Ferrara ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Zenith di Ferrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 maggio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11503)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1970.

Integrazione salariale per le aziende industriali del settore cantieristico della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore cantieristico in provincia di Palermo si è determinata una situazione di crisi economica per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cantieristico in provincia di Palermo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 maggio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11505)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1970.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia in Milano, della compagnia francese di assicurazione « Mutuelle Générale Française Vie ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, della compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle Generale Française Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, della compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle Generale Française Vie »:

Tariffa 12: mista espansione 104 su due teste, relativa alla assicurazione su due teste, a premio annuo crescente del 4% dal secondo anno, pagabile ad un'epoca prestabilita, se entrambi gli assicurati saranno in vita, ovvero immediatamente, in caso di premorienza di uno di essi.

Roma, addì 5 novembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(11488)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1970.

Integrazioni salariali alla ditta Calzaturificio Bartolozzi s.n.c. di Ponticino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Calzaturificio Bartolozzi S.N.C. di Ponticino (Arezzo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Bartolozzi S.N.C. di Ponticino (Arezzo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 luglio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11499)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa stuccatori e lavoranti in cemento di Milano s.r.l. », con sede in Segrate.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il bilancio al 31 dicembre 1969 della società « Cooperativa stuccatori e lavoranti in cemento di Milano, s. r. l. », con sede in Redecesio di Segrate (Milano) dal quale risulta una perdita di esercizio di L. 36.330.672 e conseguentemente la perdita del capitale sociale e della riserva;

Visto il verbale dell'ispezione straordinaria effettuata nei mesi di luglio e novembre 1970 alla cooperativa predetta da cui risulta confermata la crisi dell'azienda;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Constatata, altresì, l'impossibilità dell'ente di cui sopra di raggiungere gli scopi sociali;

Visti gli articoli 2540 e 2544 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa stuccatori e lavoranti in cemento di Milano, s. r. l. », con sede in Redecesio di Segrate (Milano), costituita per rogito notaio dott. Pietro Bolgiani in data 9 febbraio 1896, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Ferdinando Jacopini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11582)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di S. Antimo

Con decreto provveditoriale n. 402/SUR in data 9 novembre 1970 è stato approvato con prescrizioni il piano di zona del comune di S. Antimo (Napoli), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11515)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Venzone

Con decreto 27 luglio 1970, n. 141, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona ex alveo del fiume Fella, in località Carnia-Villa Santina in comune di Venzone (Udine), segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 adiacente al mappale n. 3, della superficie di Ha. 1.38.00 ed indicata nello schizzo planimetrico rilasciato il 2 settembre 1969, in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11516)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Magione

Con decreto 29 luglio 1970, n. 274, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Magione (Perugia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41, particella n. 125, di mq. 17 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 settembre 1969, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Perugia che fa parte integrante del decreto stesso.

(11517)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Porto Mantovano

Con decreto 29 luglio 1970, n. 324, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Porto Mantovano (Mantova), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14, mappale 90 e 104 di mq. 562 ed indicati nella planimetria rilasciata il 6 marzo 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del decreto stesso.

(11518)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 27 settembre 1968 dal direttore di sezione nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ing. Bochicchio Giuseppe e da numerosi altri dipendenti dell'amministrazione stessa, avverso il decreto ministeriale 1° giugno 1968 con cui è stato respinto un ricorso gerarchico dagli stessi prodotto in data 2 novembre 1967 avverso il non accoglimento di una istanza intesa ad ottenere la retribuzione per il servizio prestato il giorno 18 marzo 1967 e la retribuzione dei giorni festivi non computabili nelle ferie e ricompresi nel periodo di congedo ordinario annuale.

(11526)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 219-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati dieci punzoni recanti il marchio di identificazione « 219-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Cecchetto Casimiro, con sede in Vicenza, viale della Pace n. 69.

(11425)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 23-AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 23-AN », a suo tempo assegnato alla ditta Giuliodori Sesto, con sede in Osimo (Ancona), piazza del Comune.

(11426)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri » di Casamassima ad accettare una donazione.

Con decreto n. 5817, Div. 2ª, in data 3 ottobre 1970, il prefetto della provincia di Bari ha autorizzato la cassa scolastica nella scuola media statale « Dante Alighieri » di Casamassima, ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 in titoli per la istituzione di un premio di studio da intitolarsi « Famiglia Bonavoglia ».

(11520)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1970, registro n. 95, foglio n. 26, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Talbot Alessandro in data 14 gennaio 1966 avverso la denegata rettifica del punteggio nella graduatoria suppletiva *B* per cattedre di materie tecniche industriali nelle scuole di avviamento professionale compilata ai sensi della legge 16 febbraio 1965, n. 98.

(11527)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1970, registro n. 29, foglio n. 303, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Rotta Vincenzo in data 23 marzo 1964 avverso la denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(11528)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1970, registro n. 89, foglio n. 304, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Rosa Pasquale in data 14 settembre 1965 avverso il punteggio attribuitogli nella graduatoria compilata ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di cattedre di filosofia e storia nei licei e negli istituti magistrali.

(11529)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1970, registro n. 95, foglio n. 27, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Citriniti Ercole ed altri in data 13 luglio 1965 avverso i decreti ministeriali 1° giugno e 30 settembre 1963 emanati in applicazione dell'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(11530)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1970, registro n. 95, foglio n. 28, è stato accolto il ricorso straordinario della prof.ssa Buonomo Maria e sono stati respinti i ricorsi straordinari delle professoresse De Dionigi Maria e Pasculli Maria tutti proposti rispettivamente in data 31 maggio 1966, 18 novembre 1966 e 16 febbraio 1966, avverso la denegata assunzione in ruolo per la cattedra di geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del decreto.

(11531)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1970, registro n. 91, foglio n. 220, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Ciurciola Maria Teresa in Marazzi in data 9 aprile 1966 avverso denegata assunzione in ruolo per *cattedre di materie letterarie nella scuola media, ai sensi* della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 21.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del decreto.

(11532)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1970, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 257, è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Châtillon avverso il decreto ministeriale 16 febbraio 1966 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su alcune zone site nel comune di Châtillon, fra cui quella del castello del barone Gamba.

(11533)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Unione cooperativa agricola boffalorese », con sede in Boffalora Ticino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 novembre 1970, la società cooperativa « Unione cooperativa agricola boffalorese », con sede in Boffalora Ticino (Milano), costituita per rogito Cazzaniga in data 28 febbraio 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Ambrosoli.

(11512)

Scioglimento della società cooperativa « *Rinascita salentina* », con sede in Trepuzzi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 novembre 1970, la società cooperativa « Rinascita salentina », con sede in Trepuzzi (Lecce), costituita per rogito Nicoletta in data 6 luglio 1962, repertorio 10901, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Vincenzo Urso.

(11513)

Scioglimento della società cooperativa « C.E.M. - Cooperativa edile Montefredane », con sede in Montefredane

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 novembre 1970, la società cooperativa « C.E.M. - Cooperativa edile Montefredane », con sede in Montefredane (Avellino), costituita per rogito Titomanlio in data 14 giugno 1965, repertorio 71998, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio Jannaccone.

(11514)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile bollatese - società cooperativa a r. l. », con sede in Bollate.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1970 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile bollatese - Soc. Cooperativa a r. l. », con sede in Bollate (Milano), composta dai signori:

Bochicchio dott. Vincenzo, presidente;

Mazzeri rag. Gino, Korach ing. Vittorio, Amitti Gaetano e Prandin rag. Lino, membri.

(11506)

Scioglimento della società cooperativa « La Zootecnica marcellinese », con sede in Marcellina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 novembre 1970, la società cooperativa « La Zootecnica marcellinese », con sede in Marcellina (Roma), costituita per rogito de Martino in data 5 ottobre 1966, rep. 357, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giuseppe Cassone.

(11507)

Scioglimento della società « Cooperativa di consumo Cerro Lago Maggiore », con sede in Laveno Mombello

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 novembre 1970, la società « Cooperativa di consumo Cerro Lago Maggiore », con sede in Cerro Lago Maggiore di Laveno Mombello (Varese), costituita per rogito Reggiori in data 20 febbraio 1910, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Sergio Caramella.

(11508)

Scioglimento della società cooperativa di consumo di Blessagno Intelvi, con sede in Blessagno Intelvi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 novembre 1970, la società cooperativa di consumo di Blessagno Intelvi, con sede in Blessagno Intelvi (Como), costituita per rogito Albertini in data 16 marzo 1932, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Pietro Castronovo.

(11509)

Scioglimento della società cooperativa « S. Maria ad Nives », con sede in Casaluce

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 novembre 1970, la società cooperativa « S. Maria ad Nives », con sede in Casaluce (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 15 maggio 1960, rep. 4727, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Nicola Caputo.

(11510)

Scioglimento della società cooperativa « Consorzio di coordinamento nazionale tra cooperative edilizie - Progresso sociale », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 novembre 1970, la società cooperativa « Consorzio di coordinamento nazionale tra cooperative edilizie - Progresso sociale », con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 16 dicembre 1963, repertorio 12301, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Ettore Allamprese.

(11511)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Le polveri esplosive denominate « Pescara C », « Melusine », « Isolane », « Tartaglia », « Nimes », « Melanie », « Jean-marc », « Lutin » e « Olive », fabbricate dal Service des Poudres di Parigi, sono riconosciute, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificate nella categoria I, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del citato testo unico.

(11519)

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, la provincia di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 120.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11620)

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11621)

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.230.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11622)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 251.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11626)

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 119.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11623)

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, la provincia di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 637.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11624)

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1970, la provincia di Catanzaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.646.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11625)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.173.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11627)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 454.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11628)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, il comune di Itri (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.933.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11629)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1970, il comune di Portici (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 540.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11630)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Tettuccio »

Con decreto n. 1126 del 27 ottobre 1970, la S.p.a. Terme di Montecatini, con sede amministrativa in Montecatini Terme (Pistoia), viale Verdi, 41, è autorizzata a continuare la vendita in bottiglie, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Tettuccio », che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Montecatini Terme, provincia di Pistoia.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di circa un litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni di cm. 16 × cm. 11, stampate su carta a fondo giallo, e suddivise in riquadri delimitati da righe nere.

Nella parte alta dell'etichetta, in caratteri neri su fondo rosso, si leggerà « Terme di Montecatini S.p.a. Montecatini Terme (Pistoia) ».

In un riquadro, a sinistra, di cm. 5,1 × cm. 5,3, saranno riportati, in caratteri neri, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di

acqua, secondo l'analisi eseguita, in data 18 luglio 1970, dal prof. Camillo Porlezza, emerito di chimica generale nell'Istituto di chimica generale dell'Università di Pisa.

In un riquadro centrale, sarà raffigurata, nella metà superiore, una fontana in colore rosso e nero, e nella metà inferiore, sarà riportato, in caratteri neri, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 11 maggio 1970 dal prof. Danilo Parvis, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pisa.

In un riquadro, a destra di cm. 5,1 × cm. 5,3, saranno riportate, in caratteri neri, le indicazioni e la posologia del'acqua, nonchè il contenuto della stessa acqua imbottigliata.

Nella parte bassa dell'etichetta si leggerà «Acqua Minerale Naturale» in caratteri neri su fondo rosso, «TETTUCCIO» in caratteri neri su fondo giallo, ed infine, su una riga in rosso, verranno riportati gli estremi delle autorizzazioni alla vendita.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(11055)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 21

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 Mod. 241 D.P. — Data: 23 febbraio 1970. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno. — Intestazione: Grosso Giuseppa, nata a Padula il 1° agosto 1926. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 13. — Capitale L. 1.250.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 ottobre 1970

(10596)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 26 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	—	—	622,78	622,64	622,60	—	622,70	622,64	622,64	622,60
Dollaro canadese	—	—	611,50	611,30	610,50	—	611,45	611,30	611,35	611 —
Franco svizzero	—	—	144,50	144,455	144,45	—	144,46	144,455	144,51	144,46
Corona danese	—	—	83,15	83,135	83,10	—	83,14	83,135	83,13	83,10
Corona norvegese .	—	—	87,25	87,20	87,20	—	87,215	87,20	87,20	87,20
Corona svedese .	—	—	120,53	120,51	120,50	—	120,54	120,51	120,53	120,50
Fiorino olandese	—	—	173,065	173,035	173 —	—	173,05	173,035	173,05	173,05
Franco belga .	—	—	12,5460	12,5455	12,54	—	12,5475	12,5455	12,54	12,55
Franco francese	—	—	112,93	112,85	112,90	—	112,87	112,85	112,87	112,85
Lira sterlina .	—	—	1488,45	1488,05	1488 —	—	1488,30	1488,05	1488,50	1488,10
Marco germanico .	—	—	171,53	171,475	171,45	—	171,50	171,475	171,52	171,48
Scellino austriaco .	—	—	24,09	24,0865	24,08	—	24,09	24,0865	24,08	24,07
Escudo portoghese	—	—	21,79	21,78	21,80	—	21,79	21,78	21,78	21,77
Peseta spagnola	—	—	8,955	8,9465	8,95	—	8,9525	8,9465	8,95	8,93

Media dei titoli del 26 novembre 1970

Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934 . .	—
» 3,50 % (Ricostruzione) .	—
» 5 % (Ricostruzione) . . .	—
» 5 % (Riforma fondiaria) .	—
» 5 % (Città di Trieste) .	—
» 5 % (Beni esteri) . . .	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	—
» » » 5,50 % 1976 .	—
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	—
» » » 5,50 % 1977 .	—
» » » 5,50 % 1978 .	—
» » » 5,50 % 1979 .	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	—
» 5 % (» 1° aprile 1973) .	—
» 5 % (» 1° aprile 1974)	—
» 5 % (» 1° aprile 1975)	—
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	—
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	—
» 5 % (» 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1970

Dollaro USA . . .	622,67
Dollaro canadese	611,375
Franco svizzero	144,457
Corona danese	83,137
Corona norvegese	87,207
Corona svedese	120,525
Fiorino olandese	173,042
Franco belga	12,546
Franco francese . . .	112,86
Lira sterlina	1488,175
Marco germanico	171,487
Scellino austriaco	24,088
Escudo portoghese	21,785
Peseta spagnola	8,949

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili della Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati esclusivamente presso le direzioni provinciali del tesoro aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioneria e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

I candidati che intendano beneficiare delle citate norme dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) la sede, fra quelle indicate all'art. 9 del presente bando, dove intendono sostenere le prove scritte;

l) impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, le sedi delle regioni indicate all'art. 1 del presente bando;

m) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle direzioni provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) e dalle direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire

direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso di tali titoli.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè i documenti comprovanti l'eventuale diritto all'aumento del limite di età di cui all'art. 2.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo certificato rilasciato ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra o del lavoro, od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà anche essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruoruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati di ruolo e operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo nelle sedi di Torino, Milano e Bologna.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dello accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo all'ex coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica italiana 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1970
Registro n. 31, foglio n. 131

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata)

Alla Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro - Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . (1) e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . , chiede di essere ammesso al concorso a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . ., di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . .

Il sottoscritto chiede di sostenere le prove scritte presso la sede di . . . . (Torino, Milano o Bologna) e dichiara, infine di essere disposto a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi sede appartenente alle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso.

. . . . . addì . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) . . .

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; militarizzato od assimilato;

partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido civile; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato od invalido per servizio militare o civile;

mutilato od invalido del lavoro, orfano o vedova di caduto sul lavoro;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente da enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di università o di istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle amministrazioni statali, od operaio permanente dello Stato;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

ufficiale, sottufficiale graduato o militare di truppa dello Esercito, Marina, Aeronautica o dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia o dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo.

(2) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della scadenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio o sulla contabilità generale dello Stato;
2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;
2) principi di scienze delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;
2) nozioni generali sui servizi dell'amministrazione centrale e provinciale del tesoro;
3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
4) nozioni di statistica metodologica.

(11433)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale in data 23 luglio 1970, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1971 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contigente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, di otto borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, nell'ambito delle sottoindicate discipline:

I. - *Materie fisiche*: *Borse n.* 1

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica dello stato solido;
3) Biofisica;
4) Elettronica;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

II. - *Materie microbiologiche ed epidemiologiche*: *Borse n.* 4

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Epidemiologia;
4) Immunologia;
5) Microbiologia degli alimenti;
6) Istologia normale e patologica;
7) Igiene degli alimenti.

III. - *Materie parassitologiche ed epidemiologiche*: *Borse n.* 1

1) Infezioni da protozoi;
2) Infestazioni da metazoi;
3) Infezioni da funghi;
4) Disinfestanti;
5) Entomologia medica.

IV. - *Materie veterinarie*: *Borse n.* 2

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnia - zooculture;
4) Alimentazione animale.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi, per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1971; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4 e dei documenti di cui al successivo art. 12 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità allo uopo richieste, a norma di legge, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese, per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) frequenza dei corsi universitari nelle materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, possibilmente uso bollo, indirizzata al Direttore dello Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'istituto stesso (viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi, per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando, intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati, dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, nonchè il numero del codice di avviamento postale.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in originale; se prodotte in copia, dovranno essere almeno sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di frequenza dei corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami sostenuti durante la frequenza dei corsi stessi;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa. Tale programma dovrà essere sottoscritto dal candidato, a pena di nullità;

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato, a pena di nullità;

d) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere: *b*), *c*) ed *e*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti (non potranno essere regolarizzati: il programma di ricerche, il *curriculum vitae et studiorum* e le pubblicazioni di cui al precedente articolo);

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire il documento e lo atto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine, per le quali sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera della Amministrazione, sara disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, ancorchè, per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni, allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'Istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno esssere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1971.

Art. 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 13.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti, atti e pubblicazioni di cui all'art. 7, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centottanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1970
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 90

(Schema esemplificativo della domanda)

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 **ROMA**

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . n. . . . ., C.A.P. . . . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di concorrere per le materie . . . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allegare i documenti di cui all'art. 7 del bando di concorso indicati nell'ultimo elenco.

Data . . . . .

. . . .
(firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . .
. . . .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(11536)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sulla istituzione del ruolo dei collocatori;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1970, registro n. 8, foglio n. 171, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970. n. 622. concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia;

Considerato che per i noti fatti di Reggio Calabria del settembre scorso gli uffici pubblici sono rimasti notoriamente chiusi ed inattivi o sono stati gravemente danneggiati e che, in particolare, tale situazione si è negativamente ripercossa sul servizio postale con pregiudizio degli aventi diritto a partecipare al concorso di cui trattasi i quali o non hanno potuto presentare le loro domande ovvero, pur avendole tempestivamente presentate, queste o non sono affatto pervenute a questo Ministero o sono pervenute con notevole ritardo e comunque fuori termine;

Considerato che nello stesso periodo notevoli contingenti di connazionali sono stati rimpatriati a più riprese dalla Libia;

Ritenuta l'opportunità di riaprire, per un ulteriore periodo di trenta giorni, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi limitatamente alle suaccennate categorie di cittadini che ne sono stati impediti per eventi di forza maggiore;

Ritenuta altresì la opportunità di considerare valide le domande pervenute dalle province calabre fuori termine, purchè spedite prima del 19 settembre 1970, data di scadenza per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono riaperti, per la durata di trenta giorni, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1970:

a) in favore dei rimpatriati dalla Libia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 1970 e al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

b) in favore dei cittadini residenti in Calabria e che provino di non aver potuto osservare i termini indicati all'art. 2 del bando di concorso a causa ed in conseguenza dei noti fatti di Reggio Calabria del settembre 1970.

Art. 2.

Le domande spedite dalle province calabre prima della data di scadenza del bando e tuttavia pervenute fuori termine, sono ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso di cui trattasi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1970
Registro n. 13 *Lavoro, foglio n.* 109

(11534)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Nomina dei membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 78, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva.

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1970, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 26, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Ritenuto che occorre integrare la commissione esaminatrice con i membri aggiunti per le prove facoltative per le lingue estere;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1970, è integrata dai seguenti membri aggiunti:

Sbriziolo prof.ssa Itala Pia, assistente ordinario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli per la prova di lingua russa.

Cirillo prof.ssa Teresa, assistente ordinario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli per la prova di lingua spagnola;

Quattrocchi prof..Luigi, assistente ordinario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli per la prova di lingua tedesca;

Menichelli prof. Giancarlo, professore incaricato presso l'Istituto universitario orientale di Napoli per la prova di lingua francese;

Martinetto prof.ssa Claudina, professoressa incaricata presso l'Università di Roma, per la prova di lingua inglese.

Art. 2.

Ai membri aggiunti della commissione saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 per l'esercizio finanziario 1970 e su quello corrispondente per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1970
Registro n. 91 *Tesoro, foglio n.* 354

(11554)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontecagnano Faiano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontecagnano Faiano (Salerno);

Visto il decreto ministeriale in data 27 ottobre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontecagnano Faiano, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo	punti	89,73	su 132
2. Mele Gregorio	»	80,50	»
3. Micio dott. Ardesino	»	79,73	»
4. Benecchi dott. Fernando	»	78,58	»
5. Pulli dott. Italo	»	77,90	»
6. Marchese dott. Francesco	»	77,62	»
7. Russo Luigi	»	77,33	»
8. Bertino dott. Giuseppe (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	77,06	»
9. Spani dott. Tommaso	»	77,06	»
10. Guarini dott. Giuseppe	»	77,02	»
11. Geraci dott. Vincenzo	»	75,92	»
12. Gasponi Vittorio	»	75,85	»
13. Di Giovine dott. Gaetano	»	75,68	»
14. Maddalone Pasquale	»	74,60	»
15. Sallustio dott. Vito	»	74,51	»
16. Di Stefano Ruggiero	»	74,50	»
17. Pellei Athos	»	73,66	»
18. Pannone dott. Francesco	»	73,38	»
19. Perri Marziale	»	73,02	»
20. Laurenza dott. Giovanni	»	72,90	»
21. Vitale Francesco	»	72,83	»
22. Caruana Salvatore	»	72,50	»
23. Milanesi dott. Luigi	»	71,85	»
24. Salerno dott. Vincenzo	»	71,23	»
25. Dalmazzo Francesco	»	71,06	»
26. Perruggino Giovanni	»	70,66	»
27. Lomonaco dott. Aldo	»	70,43	»
28. Mantelli Erminio	»	69,98	»
29. Di Blasi dott. Giuseppe	»	69,96	»
30. Lauletta dott. Angelo	»	69,51	»
31. Puglisi dott. Carmelo	»	69,46	»
32. Forlani dott. Remo	»	69,45	»
33. De Pascale dott. Mario	»	69,18	»
34. De Negri dott. Errico	»	68,99	»
35. Fulciniti dott. Salvatore	»	68,10	»
36. Bellizzi Alessandro	»	68,08	»
37. Filippi dott. Davide	»	67,95	»
38. Facchini Mario	»	67,72	»
39. Panuccio dott. Rocco	»	67,64	»
40. Romeo dott. Angelo	»	67,61	»
41. Faissola Giovanni	»	67,22	»
42. Mazza dott. Osvaldo	»	67,15	»
43. Barbieri dott. Silvio	»	66,98	»
44. Sperduti Michele	»	65,87	»
45. Delli Paoli dott. Dante	»	65,83	»
46. Miceli Vittorio	»	65,69	»
47. Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
48. Di Giovanni dott. Carmine	»	65,41	»
49. Achilli Amedeo	»	65,06	»
50. Labriola Antonio	»	64,85	»
51. Piscitelli Ferruccio	»	64,04	»
52. Stenghele Giuseppe	»	63,89	»
53. Guercio Aldo	»	63,49	»
54. Taranto Fausto	»	63,33	»
55. Ciampa Pietro	»	61,88	»
56. Summo dott. Vito	»	60,31	»
57. Trullo Antonio	»	59,76	»
58. Persoglio Domenico	»	57,04	»
59. Nepomuceno Renato	»	54,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(11402)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a 30 posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 12 agosto 1969, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 3 febbraio 1970, con il quale il prof. Giovanni Antonio Micheli è stato nominato membro della predetta commissione esaminatrice, in sostituzione del prof. Giuseppe Ferrari;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 4 febbraio 1970, con il quale il prof. Giuseppe Ferrari è stato nominato membro della ripetuta commissione, in sostituzione del prof. Giovanni Antonio Micheli;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 agosto 1970, con il quale la commissione esaminatrice è stata integrata per lo svolgimento della prova facoltativa di lingue straniere (francese e inglese) prevista dal programma degli esami;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1970, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 294, con il quale il dott. Giuseppe Algerino è stato nominato membro della commissione esaminatrice in sostituzione del dott. Guido Panizzi;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957; ;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 3 marzo 1969:

1. Battini Francesco	punti	25,100
2. Weiss di Valbranca Giorgio	»	23,742
3. Mimmo Antonio	»	23,687
4. Bochicchio Roberto	»	23,685
5. Maddalena Paolo	»	23,310
6. Mazziotti Antonio	»	23,212
7. Marchetta Domenico	»	23,185
8. Manna Bartolomeo	»	23,087
9. Gulotta Brigida nata Monte	»	23,037
10. Andreucci Edoardo	»	22,937
11. D'Amore Francesco	»	22,747
12. Patumi Angelo	»	22,555
13. Cascino Salvatore	»	22,487
14. Buscema Vincenzo	»	22,060
15. Manganelli Francesco	»	21,950
16. David Giuseppe	»	21,770
17. Berliri Giuseppe	»	21,732
18. Tripaldi Salvatore	»	20,497
19. Oriani Domenico	»	20,492
20. Giordano Alfonso	»	20,365
21. Borrelli Marcello	»	20,162
22. Principato Lodovico	»	19,912

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1. Battini Francesco
2. Weiss di Valbranca Giorgio
3. Mimmo Antonio
4. Bochicchio Roberto
5. Maddalena Paolo
6. Mazziotti Antonio
7. Marchetta Domenico
8. Manna Bartolomeo
9. Gulotta Brigida nata Monte
10. Andreucci Edoardo
11. D'Amore Francesco
12. Patumi Angelo
13. Cascino Salvatore
14. Buscema Vincenzo
15. Manganelli Francesco
16. David Giuseppe
17. Berliri Giuseppe
18. Tripaldi Salvatore
19. Oriani Domenico
20. Giordano Alfonso
21. Borrelli Marcello
22. Principato Lodovico

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Roma, addì 10 novembre 1970

Il presidente: ROSSANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1970
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 111.

(11689)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4774 dell'8 novembre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo al 30 novembre 1968;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 1984 del 4 giugno 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Di Loreto Giovanni .	punti	62,031
2. Impullitti Domenico	»	59,947
3. De Carolis Sergio .	»	56,000
4. Salini Sante .	»	55,697
5. Di Sabatino Filippo . .	»	55,000
6. Feriozzi Olindo . .	»	53,369
7. Tonelli Emilio	»	52,706

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Teramo, addì 28 ottobre 1970

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3842 del 28 ottobre 1970, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo al 30 novembre 1968, di cui n. 4774 dell'8 novembre 1969;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto l'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Ritenuto non doversi dar luogo alle precedenze e alle preferenze di cui alle precitate disposizioni legislative, non verificandosi per nessuno degli organici dei comuni interessati le condizioni volute dalle disposizioni legislative medesime;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medico-chirurgica a fianco di ciascuno indicata:

1) Di Loreto Giovanni: condotta unica di Arsita;
2) Impullitti Domenico: condotta unica di Corropoli;
3) De Carolis Sergio: condotta unica di Tossicia;
4) Salini Sante: 1ª condotta di Crognaleto;
5) Di Sabatino Filippo: 2ª condotta di Crognaleto;
6) Feriozzi Olindo: 2ª condotta di Valle Castellana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Teramo, addì 9 novembre 1970

(11618) *Il medico provinciale*: DI MEGLIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4015 del 26 ottobre 1970, con il quale il candidato dott. Billi di Sandorno Rizzardo, in seguito a precedente rinuncia, è stato dichiarato vincitore del concorso bandito con decreto n. 2353 del 22 luglio 1969 per il posto di medico condotto di Buti vacante al 30 novembre 1967 in provincia di Pisa;

Constatato che il detto candidato, dichiarato vincitore della condotta predetta, ha rinunciato con lettera dell'11 novembre 1970 all'accettazione della propria sede;

Considerato che è necessario provvedere, per effetto della menzionata rinuncia, alla nomina del dott. Vanarelli Franco candidato che segue in graduatoria e che ha chiesto la citata sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

Per i motivi di cui alla premessa, il dott. Vanarelli Franco è dichiarato vincitore della condotta medica di Buti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 13 novembre 1970

(11539) *Il medico provinciale*: CIOFFI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 676 del 29 maggio 1970 con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Matera al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e il D.M.P. n. 5034 del 28 ottobre 1970 circa la nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è così costituita:

Presidente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Fontana dott. Francesco, veterinario provinciale superiore;
Perna dott. Bartolomeo, direttore di sezione della prefettura;
Catellani prof. Giorgio, direttore della cattedra di ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università di Napoli;
Bonaduce prof. Antonio, direttore dell'Istituto di malattie infettive della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;
Bruno dott. Francesco, veterinario condotto del comune di Grottole.

Segretario:

De Carlo dott. Raffaele, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Gli esami di concorso saranno espletati non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avranno luogo in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Matera, a quello di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Matera, addì 29 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: AMATO

(11342)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 15 ottobre 1970, n. **34**.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione nn. 31884, 31951, 31959, 30304, 31919, 31967 e 31969 relativi al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1960-61.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *ottobre* 1970)

LEGGE 15 ottobre 1970, n. **35**.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione nn. 30815, 32252, 32277, 32278 e 32131 relativi al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1961-62.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *ottobre* 1970)

LEGGE 15 ottobre 1970, n. **36**.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione nn. 41037, 41333, 41278, 41639, 41678, 41679, 41681, 41787, 41897, 41972 e 41973, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1962-63.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *ottobre* 1970)

LEGGE 15 ottobre 1970, n. **37**.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione nn. 51022, 51023, 51471, 51738, 51886, 51927, 51913, 51914, 52203, 52289, 52485, relativi al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1963-64.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *ottobre* 1970)

LEGGE 15 ottobre 1970, n. **38**.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione nn. 50201, 50919, 50862, 51105, 51110, 51131, 51152, 51178, 51180, relativi al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1964, (periodo dal 1° luglio al 31 dicembre).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *ottobre* 1970)

LEGGE 15 ottobre 1970, n. **39**.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione nn. 50846, 50868, 51207, 51083, 51762, 52036, 51866, 52189, 52252, 52281, 52288, relativi al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *ottobre* 1970)

LEGGE 15 ottobre 1970, n. **40**.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione nn. 51542 e 51832 relativi al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *ottobre* 1970)

LEGGE 15 ottobre 1970, n. **41**.

Convalidazione dei decreti emanati dal Presidente della Regione, concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *ottobre* 1970)

LEGGE 15 ottobre 1970, n. **42**.

Convalidazione dei decreti emanati dal Presidente della Regione, concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *ottobre* 1970)

(11215)

LEGGE 29 ottobre 1970, n. **43**.

Provvedimenti in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina per la eliminazione delle baracche di Villa Lina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 31 *ottobre* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire la totale eliminazione delle baracche di Villa Lina (Messina) ed il conseguente risanamento igienico-sanitario ed edilizio del suddetto rione, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina un contributo di lire 200 milioni da destinare all'acquisto di alloggi prefabbricati.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10833 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1969, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969, è modificato come appresso:

SPESE CORRENTI

Cap. 10833 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Partita che si riduce:

Provvedimenti per le scuole materne (in meno) L. 200.000.000

Partita che si aggiunge:

Provvidenze in favore dell'I.A.C.P. di Messina per il risanamento del rione « Villa Lina » . . L. 200.000.000

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 ottobre 1970

FASINO

MANGIONE

LEGGE 29 ottobre 1970, n. **44**.

Ulteriori provvedimenti straordinari per gli ex dipendenti della ditta Ducrot di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 31 *ottobre* 1970)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere agli ex dipendenti della ditta Ducrot di Palermo, che hanno beneficiato dei provvedimenti di cui alla legge regionale 4 giugno 1970, n. 8, una indennità straordinaria di attesa, limitatamente al periodo 12 agosto-30 novembre 1970.

Art. 2.

L'indennità di cui all'art. 1 sarà commisurata all'importo della retribuzione spettante per l'ultimo periodo di lavoro effettuato presso la Ducrot, rapportato a 26 giorni per ogni mese.

Art. 3.

L'indennità competerà anche in caso di assunzione presso la SASMI di Palermo, limitatamente al periodo di sospensione che interverrà in conseguenza della sistemazione dei nuovi impianti.

Art. 4.

Per la finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 48.000.000. Detta somma verrà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 5.

All'onere di L. 48.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10833 dello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1969, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969, è modificato come appresso:

SPESE CORRENTI

Cap. 10833 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	(onere in milioni di lire)
Partita che si riduce:	—
Provvedimenti per la scuola materna . . . (in meno)	48,—
Partita che si aggiunge:	
Provvidenze in favore degli ex dipendenti della ditta Ducrot di Palermo	48,—

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 ottobre 1970

FASINO

D'ACQUISTO

LEGGE 29 ottobre 1970, n. **45**.

Concessione di un assegno vitalizio alle signore Carfì Idria vedova Scibilia e Basile Teresa vedova Sigona.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 31 *ottobre* 1970)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso alla signora Carfì Idria nata l'8 gennaio 1918 in Palazzolo Acreide ed alla signora Basile Teresa nata il 2 aprile 1949 nella frazione Cassabile del comune di Siracusa, vedove rispettivamente dei lavoratori Scibilia Giuseppe e Sigona Angelo vittime di gravi incidenti verificatisi il 2 dicembre 1968 in Avola, un assegno vitalizio nella misura di L. 600.000 annue ciascuna, da corrispondersi in dodici mensilità e con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

La corresponsione di detto assegno cessa di diritto nel caso in cui le beneficiarie dovessero contrarre matrimonio o dovesse venir meno il loro stato di bisogno.

Art. 2.

E' concesso, altresì, per ogni figlio minore ed a carico delle predette vedove un assegno mensile di L. 10.000.

Tale assegno viene a cessare di diritto al raggiungimento, da parte del beneficiario, della maggiore età.

Art. 3.

All'onere di L. 325.000 ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10833 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969, è modificato come appresso:

SPESE CORRENTI

Cap. 10833 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Partita che si riduce:

Provvedimenti per le scuole materne (in meno) . L. 325.000

Partita che si aggiunge:

Concessione di un assegno vitalizio alle signore Carfì Idria vedova Scibilia e Basile Teresa vedova Sigona . L. 325.000

All'onere ricadente negli esercizi futuri si fa fronte con parte del maggior gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 ottobre 1970

FASINO

LEGGE 29 ottobre 1970, n. **46**.

Concessione di un assegno vitalizio alla signora Sammataro Giuseppa vedova Battaglia e rivalutazione dell'assegno vitalizio alla signora Serio Francesca vedova Carnevale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 31 *ottobre* 1970)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso alla signora Sammataro Giuseppa vedova Battaglia, nata a Tusa il 30 gennaio 1924, un assegno vitalizio nella misura di L. 600.000 annue da corrispondersi in 12 mensilità e con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione.

Art. 2.

L'assegno vitalizio concesso alla signora Serio Francesca vedova Carnevale con legge regionale 31 maggio 1960, n. 15 è elevato a L. 600.000 da corrispondersi con le modalità di cui all'art. 1.

Art. 3.

La corresponsione degli assegni cessa di diritto nel caso in cui le beneficiarie dovessero contrarre matrimonio o dovesse venir meno il loro stato di bisogno.

Art. 4.

All'onere di L. 175.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10833 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, utilizzabili a norma della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In conseguenza del precedente comma, l'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969, è modificato come appresso:

SPESE CORRENTI

Cap. 10833 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Partita che si riduce:

Provvedimenti per le scuole materne (in meno) . L. 175.000

Partita che si aggiunge:

Concessione di un assegno vitalizio alla signora Sammataro Giuseppa vedova Battaglia e rivalutazione dell'assegno vitalizio alla signora Serio Francesca vedova Carnevale . . . . L. 175.000

All'onere ricadente negli esercizi futuri si fa fronte con parte del maggior gettito della imposta generale sull'entrata.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 ottobre 1970

FASINO

(11216)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.